

LA CIRCOLARE N. 98 DI EQUITALIA

09 dicembre 2015 ore 06:00

Nuovi termini di riscossione per gli accertamenti esecutivi emessi dal 22 ottobre

di **Stefano Loconte** - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima, Avvocato, e **Gabriella Antonaci** - Avvocato, Loconte & Partners

Con effetto dal 22 ottobre 2015, il D.Lgs. n. 159/2015, che ha semplificato e razionalizzato le norme in materia di riscossione, ha introdotto nuovi termini per l'attivazione della riscossione per gli avvisi di accertamento esecutivi. In particolare, al ricorrere di specifiche evidenze che dimostrano una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, sono state previste modifiche in ordine al momento a partire dal quale l'accertamento diventa esecutivo, alla sospensione di 180 giorni per l'esecuzione forzata, alla comunicazione di presa in carico delle somme accertate ad opera dell'agente della riscossione e alla decadenza per l'espropriazione forzata. Con la circolare n. 98 del 2015 Equitalia illustra a tutte le proprie strutture operative le novità.

Dal 22 ottobre 2015 - data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 159/2015, attuativo della delega fiscale - scattano i nuovi **termini di riscossione** per l'**accertamento esecutivo**; in merito a tale novità Equitalia, con la circolare n. 98/2015, ha fornito a tutte le strutture operative chiarimenti ed indicazioni operative.

Tra le varie norme modificate dal D.Lgs. n. 159/2015 rientra anche l'art. 29 del D.L. n. 78/2010: il decreto ha introdotto nuovi termini per l'attivazione della riscossione per gli **avvisi di accertamento esecutivi** emessi dal 22 ottobre 2015 in poi.

Leggi anche

- "Riscossione: l'accertamento esecutivo segue i termini per il ricorso"
- "Riscossione: la mappa della riforma"

Conformemente all'intento del legislatore delegato di prevedere ed attivare dei meccanismi automatici per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'Agente della riscossione, al ricorrere di specifiche evidenze che dimostrino una **temporanea situazione di obiettiva difficoltà**, sono state previste modifiche in ordine:

- al momento a partire dal quale l'accertamento diventa esecutivo;
- alla sospensione *ex lege* di 180 giorni per l'esecuzione forzata;
- alla comunicazione di presa in carico delle somme accertate ad opera dell'Agente della riscossione;
- alla decadenza per l'espropriazione forzata.

In particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a) - in modifica dell'art. 29, comma 1, lettera b), primo periodo, D.L. n. 78/2010 - ha eliminato dal testo originario la previsione che attribuisce la qualifica di titolo esecutivo all'avviso di accertamento "decorso sessanta giorni dalla notifica", sostituendola con la locuzione che attribuisce l'esecutività "decorso il termine utile per la proposizione del ricorso".

Tale termine ricomprende tutte quelle ipotesi, eventualmente tra loro anche concorrenti, nelle quali i **60 giorni per impugnare l'atto** vengano sospesi, o per **sospensione feriale** (dal 1° al 31 agosto), o per la presentazione dell'istanza di **accertamento con adesione**, o per l'espletamento della procedura di **mediazione**. Ciò significa che, decorso il termine utile per la

proposizione del ricorso, comprensivo eventualmente dei vari termini di sospensione appena indicati, Equitalia può procedere ad espropriazione forzata senza bisogno della previa notifica della cartella di pagamento, inglobata nell'avviso di accertamento, che concentra in sé il provvedimento impositivo, il titolo esecutivo e il precetto.

Il D.Lgs. n. 159/2015, in modifica del testo originario dell'art. 29, D.L. n. 78/2010 ha altresì chiarito che la **sospensione dell'esecuzione forzata**, operante per 180 giorni successivi all'affidamento in carico della riscossione, salvo specifiche ipotesi di particolare urgenza, non opera in caso di accertamenti definitivi, per mancata impugnazione o per passaggio in giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.

In entrambi i casi, pertanto, il **pignoramento di Equitalia** (blocco del conto, stipendio, pensioni, etc.), sarà **immediato** una volta avvenuto il passaggio di consegne dall'Agenzia delle Entrate ad Equitalia.

Proprio al fine di perseguire concretamente la finalità della norma, che è quella di conseguire un'accelerazione all'esazione dei crediti tributari definitivi, Equitalia spiega con la circolare n. 98 che "i **flussi di carico** forniti dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere **integrati con le informazioni** necessarie, allo scopo di rendere possibile l'avvio immediato, da parte dell'Agente della riscossione, dell'azione di recupero".

Modificato anche l'art. 29, comma 1, lettera b), D.L. n. 78/2010 nella parte in cui introduce la possibilità, per l'Agente della riscossione, che la comunicazione di avvenuto affidamento in carico delle somme da parte dell'ente creditore possa essere recapitata al contribuente, oltre che con l'ordinario mezzo della raccomandata semplice, anche con posta elettronica, non necessariamente certificata.

È stato eliminato contestualmente il riferimento all'indirizzo presso il quale l'Agente della riscossione informa il contribuente della presa in carico della somme, al fine di evitare il rischio che, recapitando la raccomandata allo stesso indirizzo al quale è stato notificato l'atto impositivo, il contribuente che avesse nel frattempo cambiato domicilio, potesse non venire a conoscenza della comunicazione di avvenuto affidamento in carico.

Al fine di ottimizzare le modalità operative ed evitare simili disagi, Equitalia specifica che, in tal caso, "la comunicazione di presa in carico dovrà essere inviata all'**ultimo domicilio fiscale** del debitore".

Eliminato, infine, l'ultimo periodo dell'art. 29, comma 1, lettera e), D.L. n. 78/2010, nella parte in cui prevedeva che l'espropriazione forzata dovesse essere avviata, in ogni caso, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Ciò significa che per il **recupero coattivo** valgono gli **ordinari termini di prescrizione**, di norma 10 anni.

In conformità con quanto previsto dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 159/2015 (secondo cui la previsione costituisce una "**inutile duplicazione**" dato che "v'è già il termine di decadenza entro cui deve essere notificato l'accertamento esecutivo a presidio dell'esigenza di garantire certezza e stabilità al rapporto tributario") Equitalia chiarisce che "l'azione di riscossione resterà assoggettata ai termini prescrizionali di legge".

Copyright © - Riproduzione riservata